

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 01/12/2023, n. 33513

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia

- Presidente -

Dott. CALAFIORE Daniela

- Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi

- Consigliere -

Dott. GNANI Alessandro

- Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22060/2021 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
MANCINI FRANCESCO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, CIACCI PATRIZIA,
MASSA MANUELA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 10/03/2021 R.G.N. 147/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2023 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

Che:

Con sentenza del giorno 10.3.2021 n. 49, la Corte d'appello di Campobasso accoglieva il gravame
proposto dall'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva accolto la domanda
di D.A., volta a chiedere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, dopo che
l'Inps aveva rigettato la relativa domanda presentata il 22.11.18, per difetto dello stato di bisogno.

Il tribunale riteneva fondata la domanda, evidenziando che alla dichiarazione di sufficienza
economica presentata dal ricorrente in sede di separazione consensuale, certamente idonea a
fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi, si accompagnava nel caso di specie, oltre allo stato
di insufficienza reddituale (non contestata dall'Inps in sede di appello, cfr. p. 4 della sentenza
impugnata), anche la prova della incapacità economico-patrimoniale del coniuge che sarebbe stato
tenuto al mantenimento.

La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del
gravame dell'Inps, ha rilevato, da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata
dal D., in sede di separazione consensuale, con rinuncia all'assegno di mantenimento a carico del
coniuge, e dall'altra, la natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale che, imponendo di
considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a
favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale
prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto

possibili, che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno: in particolare, secondo la Corte distrettuale, non era stata fornita la prova della condizione di incapacità patrimoniale dell'ex coniuge, tale da non consentire alla stessa l'erogazione di un assegno, sia pur minimo, al D., essendo ciò sintomatico della volontà di creare le condizioni per poter spostare sull'Istituto previdenziale e, quindi, sulla collettività, l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.

Avverso la sentenza della Corte di appello, D.A. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, perché la Corte d'appello aveva erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno del D. solo perché lo stesso aveva rinunciato all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).

Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2023